

- 2) Se la semplice inosservanza, da parte di un operatore economico, del termine di esportazione di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi di intervento che siano stati ad esso attribuiti dalla Commissione nell'ambito di una procedura di gara costituisca un inadempimento che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee o ai bilanci da queste gestite, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 ⁽³⁾.
- 3) Se, per quanto concerne l'eventuale combinato disposto delle disposizioni del regolamento orizzontale (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, e di quelle del regolamento settoriale (CE) n. 360/95 della Commissione del 22 febbraio 1995:

— In caso di risposta affermativa alla questione posta al punto 2), il regime dell'incameramento della cauzione in caso di ritardo nell'esportazione previsto dal regolamento settoriale della Commissione del 22 febbraio 1995 si applichi ad esclusione di ogni altro regime di misure o di sanzioni amministrative previsto dal diritto dell'Unione europea; ovvero, il regime di misure e di sanzioni amministrative previsto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, sia, al contrario, l'unico applicabile; ovvero ancora, se le disposizioni dei due regolamenti n. 360/95 e n. 2988/95 debbano essere letti in combinato disposto al fine di determinare le misure e le sanzioni da applicare e, in caso affermativo, in qual modo.

— In caso di risposta negativa alla questione posta al punto 2), se le disposizioni del regolamento orizzontale (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 vietino l'applicazione dell'incameramento della cauzione prevista al paragrafo 5 dell'articolo 5 del regolamento settoriale (CE) n. 360/95 della Commissione del 22 febbraio 1995, in ragione del fatto che tale regolamento orizzontale, prevedendo una condizione relativa all'esistenza di un danno economico per le Comunità, avrebbe impedito, in mancanza di siffatto pregiudizio, l'applicazione di una misura o di una sanzione prevista da un regolamento agricolo settoriale precedente o successivo.

- 4) Se, tenuto conto delle risposte fornite alle questioni precedenti, nell'ipotesi in cui l'incameramento della cauzione costituisca una sanzione applicabile in caso di superamento del termine di esportazione da parte dell'aggiudicatario, si debbano applicare retroattivamente e, in caso di risposta affermativa, secondo quali modalità, ai fini del calcolo dell'incameramento della cauzione per inosservanza del termine di esportazione, fissato per le gare n. 170/94 CE e n. 171/94 CE dal regolamento n. 360/95 come modificato, le disposizioni del paragrafo 12 dell'articolo 91 del regolamento n. 1623/2000, sebbene, da un lato, quest'ultimo regolamento non abbia né modificato né abrogato espressamente le di-

sposizioni dell'articolo 5 del regolamento n. 360/95 che disciplina specificamente le gare n. 170/94 CE e n. 171/94 CE, ma soltanto quelle del regolamento (CE) n. 377/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993 ⁽⁴⁾, che fissava il regime di diritto comune delle gare di alcoli provenienti da distillazioni detenuti dagli organismi di intervento e rinviava, quanto alle modalità di svincolo delle cauzioni di buona esecuzione costituite dagli aggiudicatari, al regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985 ⁽⁵⁾ al quale le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento n. 360/95 derogano espressamente, e [sebbene] dall'altro, il regolamento n. 1623/2000 sia stato previsto dopo la riforma dell'organizzazione comune dei mercati vitivinicoli adottata nel 1999, modifichi sostanzialmente il sistema delle gare e il regime delle cauzioni costituite in tale ambito, relativamente sia al loro oggetto sia al loro importo e alle modalità della loro perdita e del loro svincolo e, infine, cancelli il Brasile dalla lista dei paesi terzi nei quali sono autorizzate le esportazioni degli alcoli aggiudicati, in vista dell'uso esclusivo nel settore dei carburanti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) N. 360/95 della Commissione del 22 febbraio 1995 relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione (GU L 41, pag. 14).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (GU L 194, pag. 45).

⁽³⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e detenuti dagli organismi d'intervento (GU L 43, pag. 6).

⁽⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Vinifrance SA

(Causa C-670/11)

(2012/C 89/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'Etat

Parti nella causa principale

Ricorrente: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Convenuta: Société Vinifrance SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Quando risulta che un produttore, che ha beneficiato di aiuti comunitari al magazzinaggio di mosti di uve concentrati come contropartita della stipulazione con l'organismo nazionale d'intervento di un contratto di magazzinaggio, ha acquistato da una società fittizia o inesistente i mosti di uve che ha poi fatto concentrare sotto la sua responsabilità prima di immagazzinarli, se lo stesso produttore possa essere qualificato come «proprietario» dei mosti di uve concentrati ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1059/83 della Commissione del 29 aprile 1983 ⁽¹⁾; se sia possibile applicare l'articolo 17 del medesimo regolamento quando il contratto di magazzinaggio concluso con l'organismo nazionale d'intervento è inficiato da un vizio di particolare gravità, riguardante in particolare la circostanza che la società che ha stipulato il contratto con l'organismo nazionale d'intervento non possa essere considerata quale proprietaria dei prodotti immagazzinati;
- 2) se, quando un regolamento settoriale, come il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 ⁽²⁾, istituisce un sistema di aiuti comunitari senza corredarlo di un regime sanzionatorio in caso di violazione delle relative disposizioni, nell'ipotesi in cui ricorra siffatta violazione, trovi applicazione il regolamento n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 ⁽³⁾;
- 3) se, quando un operatore economico è venuto meno agli obblighi previsti da un regolamento comunitario settoriale, come il regolamento n. 1059/83, e alle condizioni da questo fissate per conferire il diritto al beneficio degli aiuti comunitari e quando tale regolamento settoriale prevede, come nel caso dell'articolo 17 del regolamento summenzionato, un regime di misure o di sanzioni, detto regime si applichi ad esclusione di ogni altro regime previsto dal diritto dell'Unione europea, anche nel caso in cui l'inadempimento in questione arrechi pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione europea; ovvero se il regime di misure e di sanzioni amministrative previsto dal regolamento n. 2988/95, ricorrendo siffatto inadempimento, sia al contrario l'unico applicabile, ovvero ancora se siano applicabili entrambi i regolamenti;
- 4) nel caso in cui il regolamento settoriale e il regolamento n. 2988/95 siano entrambi applicabili, quale debba essere il combinato disposto delle rispettive disposizioni ai fini della determinazione delle misure e delle sanzioni da applicare;
- 5) se, quando un operatore economico ha commesso ripetute violazioni del diritto dell'Unione e alcune di queste violazioni rientrano nell'ambito di applicazione del regime di

misure o di sanzioni previsto da un regolamento settoriale, mentre altre costituiscono irregolarità ai sensi del regolamento n. 2988/95, trovi applicazione solo quest'ultimo regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione del 29 aprile 1983 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato (GU L 166, pag. 77).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), succeduto all'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) (Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli, dei vini e dell'orticoltura)/Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes

(Causa C-671/11)

(2012/C 89/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'Etat

Parti nella causa principale

Ricorrente: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), succeduto all'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) (Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli, dei vini e dell'orticoltura)

Convenuta: Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes

Questioni pregiudiziali

- 1) come la facoltà, conferita dal paragrafo 4 dell'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽¹⁾, di estendere il periodo controllato «per periodi (...) che precedono o seguono il periodo di dodici mesi», determinati dallo Stato membro, possa essere esercitata da tale Stato, tenuto conto, da un lato, delle esigenze di tutela degli interessi finanziari delle Comunità e, dall'altro, del principio della certezza del diritto e della necessità di non lasciare alle autorità di controllo un potere indeterminato.